



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE
DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
(anni 2012-2013-2014)**

Art. 1)
Ambito e validità dell'accordo

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia in servizio presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di seguito chiamati dirigenti.
2. Il presente accordo è formulato ai sensi dell'art. 4 del CCNL del personale dirigente dell'Area VII sottoscritto il 5/3/2008.
3. Gli effetti economici e giuridici del contratto, salva diversa espressa indicazione appositamente prevista, decorrono dal 1 gennaio 2012 fino a disdetta di una delle due Parti, nel qual caso rimangono efficaci fino alla stipula di nuovo accordo.
4. Fermo restando quanto precede, le Parti si riservano di riaprire il confronto negoziale, anche su iniziative unilaterali, ogni qual volta intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi ad argomenti trattati nel presente contratto collettivo integrativo.

Art. 2)
Determinazione dei fondi di posizione e di risultato

1. Nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL, dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e dal D.P.R. 122/2013, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per gli anni 2012, 2013 e 2014 ammonta complessivamente a :
 - Anno **2012** : euro **1.161.609,67** comprensivi di oneri carico ente
 - Anno **2013** : euro **1.087.894,62** comprensivi di oneri carico ente
 - Anno **2014** : euro **1.103.394,62** comprensivi di oneri carico ente
2. Tenuto conto, per i singoli anni di riferimento, della consistenza complessiva del Fondo (alla luce della decurtazione che questo ha subito a decorrere dall'anno 2009 per effetto dell'art. 67, comma 5 della L. 133/2008, dell'art. 9 comma 2 bis del DI 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e dal D.P.R. 122/2013), degli incarichi aggiuntivi svolti dai Dirigenti ai sensi dell'art. 26 comma 3 del CCNL del 05.03.08, dell'Accordo sulla graduazione delle posizioni dirigenziali sottoscritto il 29 settembre 2009, dei CC.CC.NN.LL. quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009, sottoscritti in data 28 luglio 2010, con particolare riferimento alle disposizioni che stabiliscono che la retribuzione di posizione è definita nell'ambito dell'85% delle risorse complessive del Fondo e quella di risultato comunque in misura non inferiore al 15% del totale della disponibilità, le Parti determinano i fondi di posizione e di risultato nei seguenti importi:

Anno 2012

Retribuzione di posizione*	€ 831.357,44
Retribuzione di risultato	€ 328.752,23
Quota compensi per i Dirigenti che hanno svolto incarichi aggiuntivi	€ 1.500,00
TOTALE	€1.161.609,67

*La retribuzione di posizione rappresenta il 71,57% del Fondo complessivo.

Anno 2013

Retribuzione di posizione*	€ 846.885,60
Retribuzione di risultato	€ 241.009,02
Quota compensi per i Dirigenti che hanno svolto incarichi aggiuntivi	€ 0
TOTALE	€1.087.894,62

*La retribuzione di posizione rappresenta il 77,85% del Fondo complessivo.

Anno 2014

Retribuzione di posizione*	€ 846.885,60
Retribuzione di risultato	€ 248.759,02
Quota compensi per i Dirigenti che hanno svolto incarichi aggiuntivi	€ 7.750,00
TOTALE	€1.103.394,62

*La retribuzione di posizione rappresenta il 76,75% del Fondo complessivo.

Art. 3) Retribuzione di posizione

1. Considerato che l'ammontare dei fondi di posizione e di risultato è strettamente legato ai criteri generali definiti dal CCNL vigente, all'Accordo del 29.09.2009 e ai valori economici della retribuzione di posizione attribuiti alle fasce, le Parti nel determinare la quota del Fondo da destinare alla retribuzione di posizione hanno considerato, quali valori economici annui della retribuzione di posizione, gli importi di seguito riportati:
 - I^ fascia € 45.300,00;
 - II^ fascia € 34.200,00;
 - III^ fascia € 28.700,00.

Tali valori sono comprensivi anche della retribuzione di posizione parte fissa negli importi stabiliti dall'art. 5, comma 3 del CCNL 28/07/2010 - biennio economico 2008/2009, pari a Euro 12.155,61.

Art. 3 bis) Retribuzione di risultato

1. Considerato che il CCNL vigente prevede che l'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di ciascuna posizione nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti, previa valutazione positiva dei risultati ottenuti e dei comportamenti assunti da ciascun dirigente, le Parti, nell'ottica di garantire un'effettiva premialità, stabiliscono, in conformità alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL 2006-2009, che la retribuzione di risultato è articolata in 4 livelli di merito che garantiscono un'adeguata differenziazione degli importi.

Di seguito si dettagliano i suddetti livelli:

livello	range*	valutazione complessiva	retribuzione di risultato**
1	> 180	Obiettivi raggiunti in misura eccellente	Fino al 55% della retribuzione di posizione
2	da > 150 a <= 180	Obiettivi raggiunti in misura medio/alta	Fino al 36% della retribuzione di posizione
3	da > 110 a <= 150	Obiettivi raggiunti in misura discreta	Fino al 27% della retribuzione di posizione
4	da > 100 a <= 110	Obiettivi raggiunti in misura sufficiente	Fino al 20% della retribuzione di posizione
-	<= a 100	Obiettivi non raggiunti	-

* La valutazione finale è data dalla somma di obiettivi quantitativi e aree comportamentali ciascuno in percentuale rispetto al 100%. E' attribuita al Direttore Generale una quota percentuale pari al 15%, nell'ambito della valutazione complessiva, che consenta di tenere conto delle differenze tra i vari dirigenti in termini di complessità organizzativa e relazionale gestita, della continuità e costanza di impegno nell'attività manageriale per la gestione dei servizi erogati e delle attività correnti che vengono individuate parallelamente al piano obiettivi.

** Qualora le risorse del fondo destinate alla retribuzione di risultato per l'anno di riferimento dovessero risultare insufficienti a consentire il riconoscimento della quota percentuale massima prevista a titolo di retribuzione di risultato per i singoli livelli di merito (55%, 36%, 27%, 20%), le quote percentuali effettivamente riconosciute, per quanto possibile, manterranno inalterato il rapporto numerico esistente tra le quote massime previste, fermo restando la necessità di garantire una percentuale non inferiore al 20% della retribuzione di posizione per l'ultima fascia (come stabilito dall'art. 61, comma 4 del CCNL Area della Dirigenza del 5 marzo 2008) e una adeguata differenziazione tra le quattro fasce previste.

2. Con riferimento ai livelli di merito sopra riportati e al fine di garantire un'effettiva graduazione improntata a criteri di selettività e premialità, le Parti stabiliscono le seguenti quote di personale da collocare nei livelli di merito:

- livello 1 - quota di personale in misura minore o uguale al 30% del personale;
- livello 2 - quota di personale in misura minore o uguale al 50% del personale;
- livello 3 - quota di personale in misura minore o uguale al 50% del personale;
- livello 4 - quota di personale in misura minore o uguale al 20% del personale.

3. Le eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato non spese nell'anno di riferimento dovranno confluire nella retribuzione di risultato e saranno ripartite a tale titolo tra tutti i dirigenti in servizio nel medesimo anno. A tal fine le percentuali di cui al comma 1 potranno essere rimodulate in modo proporzionale.

Art. 4) Incarichi aggiuntivi

1. Gli incarichi, le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti dall'Ateneo ricadono nel principio di onnicomprensività (art. 52 comma 2 CCNL 05.03.08 comma 2).
2. Gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Ateneo rientrano nell'ambito di applicazione del comma precedente e pertanto non sono oggetto di ulteriore remunerazione rispetto a quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del CCNL 05.03.08.
3. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del CCNL del 05.03.08, qualora gli incarichi aggiuntivi vengano conferiti da terzi ai dirigenti in ragione del loro ufficio su designazione dell'Ateneo i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Ateneo e confluiscono sui fondi di cui all'articolo 62 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ai dirigenti interessati dallo svolgimento dei suddetti incarichi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio pari al 50% dell'importo disponibile, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 5) Incarichi ad *interim*

1. Nel caso di dirigente titolare di incarico e assente con diritto alla conservazione del posto e nel caso di vacanza di posto in organico, la reggenza dell'ufficio può essere affidata a un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim* secondo quanto disposto dall'art. 27 del CCNL 05.03.2008.
2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dirigente sostituito e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.

Art. 6) Disposizioni finali

1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva in esso indicata.
2. Per tutte le materie di cui all'art. 4 del CCNL del 5/3/2008 non disciplinate nel presente accordo, si rinvia a successivi e specifici accordi.
3. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei Contratti Nazionali di Lavoro attualmente vigenti.

Art. 7) Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le Parti si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.

Si procede alla sottoscrizione della presente ipotesi di Accordo, in subordine al rilascio del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo, tra la Delegazione di Parte Pubblica rappresentata, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 5/3/2008 come di seguito indicato:

Prof. Pier Paolo Gatta
Delegato del Rettore

firmato

Dott. Giuseppe Colpani
Direttore Generale

firmato

e

la Delegazione di Parte Sindacale per la Contrattazione Collettiva integrativa, rappresentata, ai sensi degli art. 7 e 8 del CCNL 5/3/2008, come di seguito indicato:

Gisella Fidelio
Delegato FLC-CGIL

firmato

Maurizio Turchi
Delegato CISL - Università

firmato

Raffaele Pileggi
Delegato UIL – RUA

firmato

Delegato CONFSAL FED. SNALS
UNIV. CISAPUNI

assente

Dott. Marco Degli Esposti
RSA CISL - Università

firmato

Bologna, 8.5.2014